



*Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani*

*Circolare n°28*

VA

Roma, 4 Aprile 2022

*ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI*

*LORO SEDI*

**OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE -Fine dello stato di emergenza -Le nuove regole per l'uscita progressiva dalla pandemia da COVID-19 e la ripresa delle attività in viaordinaria – Nota di aggiornamento**

Il DL n°24/20222 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, n. 70, ha introdotto *nuove disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.*

La *ratio* del DL è di assicurare, la progressiva ripresa delle attività in viaordinaria, mediante il graduale allentamento delle misure di contenimento e preservando, alcontempo, fino al 31 dicembre 2022, un sistema di monitoraggio e di intervento rapido.

Di seguito, una analisi delle principali misure di interesse per le imprese.

#### **Isolamento e autosorveglianza**

**A partire dal 1° aprile 2022**, il regime dell'isolamento (legato alla positività alCOVID-19) e quello della quarantena e dell'autosorveglianza (legato al contatto stretto concasi confermati positivi al COVID-19) subiscono le seguenti modifiche.

In particolare:

- Si conferma, per le persone risultate positive al COVID-19, il divieto di mobilità dalla propriaabitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione;
- Si prevede per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 l'applicazione **del regime dell'autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 **e di** effettuare un tampone antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, comunque, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Il nuovo testo che rinvia a una circolare del Ministero della salute per la definizione delle modalità attuative dell'isolamento e dell'autosorveglianza in ogni caso, prevede:

- In caso di **isolamento**: esso cessa conseguentemente all'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione alla ASL del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.;
- In caso di **autosorveglianza**: a partire dal 1° aprile 2022 la norma prevede che il regime dell'autosorveglianza si applicherà in caso di contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 a prescindere dallaprecedente vaccinazione o guarigione del soggetto interessato.

#### **Disposizioni di protezione delle vie respiratorie**



## **Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani**

L'art. 5 del DL detta le regole per l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie,

In particolare, **dal 1° al 30 aprile 2022, è obbligatorio l'uso della c.d. mascherina FFP2:**

- per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. I vettori o i loro delegati sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei citati mezzi di trasporto avvenga nel rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine FFP2;
- per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici. I titolari o i gestori di tali servizi sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine FFP2;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni. I titolari o i gestori di tali attività sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine FFP2.

Inoltre, sempre **dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie** (quindi, qualsiasi tipo di mascherina):

- in **tutti i luoghi al chiuso** diversi da quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private. I titolari sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine. Per i luoghi di lavoro, il nuovo art. 10-*quater*, co. 8 del DL n. 52/2021 prevede che, dal 1° aprile al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, **per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs n. 81/2008 e devono, pertanto, essere fornite dal datore di lavoro;**
- in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo. I titolari o i gestori di tali attività sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine.

Infine, il nuovo art. 10-*quater* del DL n. 52/2021 conferma l'**esonero** dall'utilizzo dei DPI per:

- per i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- per chi sta svolgendo attività sportiva;
- nelle ipotesi di isolamento continuo da persone non conviventi.

### **Disposizioni sulla disciplina del green pass**

#### **1 Graduale eliminazione del green pass base**

L'art. 6 del DL detta misure per il graduale superamento dell'obbligo di *green pass* base, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione o tampone.

In particolare, la norma prevede che, **dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio il green pass base** per l'accesso, tra l'altro, alle seguenti attività e servizi:



## **Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani**

- mense e *catering* continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione, al banco o altavolo, al chiuso, a eccezione di quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto;
- messi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- luoghi di lavoro pubblici e privati.** A decorrere dal 25 marzo 2021 e fino al 30 aprile 2022, l'obbligo di *green pass* base per l'accesso ai luoghi di lavoro è stato nuovamente **esteso anche ai lavoratori ultracinquantenni**, i quali, per accedere ai luoghi di lavoro, sono tenuti a possedere ed esibire su richiesta una certificazione verde COVID-19 base. Dunque, **fino al 30 aprile, ai lavoratori *under* e *over* 50 si applicheranno indistintamente le misure di cui agli artt. 9-septies, 9-octies e 9-novies del DL n. 52/2021.** Per gli ultracinquantenni, fino al 15 giugno 2022, rimangono comunque fermi l'obbligo vaccinale e il relativo regime sanzionatorio.

### **2. Graduale eliminazione del green pass rafforzato**

L'art. 7 del DL detta misure per il graduale superamento dell'obbligo di *green pass* rafforzato, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione.

In particolare, la norma prevede che, **dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio il *green pass* rafforzato** per l'accesso, tra l'altro, alle seguenti attività e servizi:

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, per l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice rimane soggetto a:

- green pass* rafforzato, rilasciato a seguito della somministrazione della dose booster; oppure
- green pass* rafforzato, rilasciato a seguito di guarigione dal COVID-19 o del completamento del ciclo



## **Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani**

vaccinale primario, unitamente al certificato di tampone – molecolare o antigenico – negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l'accesso.

### **3. Servizi e attività accessibili senza *green pass***

Dal confronto tra le norme in tema di *green pass* base e rafforzato vigenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e quelle che saranno efficaci dal 1° aprile al 30 aprile 2022, risulta che dal 1° aprile 2022 **non sono più interessati da disposizioni limitative all'accesso, tra gli altri, i seguenti servizi e attività:**

- servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- servizi di ristorazione svolti all'aperto;
- alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi riservati ai clienti ivi alloggiati;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- sagre e fiere;
- centri termali;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
- servizi alla persona;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

### **Disciplina dell'obbligo vaccinale**

L'art. 8 del DL interviene sulla disciplina dell'obbligo vaccinale, quale requisito per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

In particolare, la norma estende **fino al 31 dicembre 2022** la vigenza dell'obbligo vaccinale per:

- gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nuovo art. 4 del DL n. 44/2021);
- i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (nuovo art. 4-bis del DL n. 44/2021);
- i lavoratori delle strutture di cui all'art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 (nuovo art. 4-ter del DL n. 44/2021).

Invece, l'obbligo vaccinale rimane vigente **fino al 15 giugno 2022** per:

- il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge n. 124/2007, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (nuovo art. 4-ter.1 del DL n. 44/2021);
- il personale docente ed educativo della scuola (nuovo art. 4-ter.2 del DL n. 44/2021). Ai sensi della nuova norma, il dirigente scolastico utilizza il docente che non adempie all'obbligo vaccinale in attività di



## Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

---

supporto alla istituzione scolastica.

Tuttavia, per tali ultime categorie di soggetti, come per i lavoratori *over 50*, fermi l'obbligo vaccinale e il relativo regime sanzionatorio, è possibile accedere ai luoghi di lavoro esibendoun *green pass* base.

### Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

L'art. 10 del DL proroga **fino al 30 giugno 2022** i termini di alcune disposizioni legate alla situazione emergenziale da COVID-19. Il riferimento, per i profili di interesse delle imprese, è a:

- l'art. 83, commi 1, 2 e 3 del DL n. 34/2020 sulla **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione;
- l'art. 90, commi 3 e 4 del DL n. 34/2021 sullo **smart working semplificato** per i lavoratori del settore privato.

Si segnala che **non è stata prevista la proroga dell'art. 26, co. 2-bis del DL n. 18/2020 sui lavoratori c.d. fragili**. Spetterà, quindi, al datore di lavoro, con il supporto del medico competente, gestire le situazioni inerenti a eventuali lavoratori fragili.

### Sistema sanzionatorio

**Dal 1° aprile 2022** per la violazione delle misure prescritte per la fase *post* emergenziale, l'art. 11 del DL detta un nuovo regime sanzionatorio che, in parte, rinvia alle precedenti disposizioni sanzionatorie di cui ai DL n. 19/2020 e n. 33/2020, disponendo, pertanto, che le stesse continuano a trovare applicazione nel caso in cui disposizioni vigenti facciano espresso rinvio.

In particolare, continuano a essere sanzionate *ex art.* 4 del DL n. 19/2020:

- la violazione dei controlli dei certificati di vaccinazione e guarigione emessi dalle autorità sanitarie straniere. Inoltre, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni;
- la violazione dei controlli dei *green pass* base e dei *greenpass* rafforzati. Anche in questo caso, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni. Perle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, gli spettacoli aperti al pubblico e gli eventie le competizioni sportivi al chiuso, tale sanzione accessoria si applica dalla seconda violazione commessa in giornata diversa;
- la violazione delle norme sull'autosorveglianza;
- la violazione delle norme sull'obbligo di indossare i DPI. Anche in questo caso, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni;
- la violazione dell'**ordinanza del Ministro della salute sugli spostamenti da e verso l'estero**.

### Fase *post* emergenziale: le regole di sicurezza anticontagio nei luoghi di lavoro

La cessazione dello stato di emergenza nazionale legato alla pandemia da COVID-19 determinerà il venir meno



**Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani**

dei DL n.19/2020 e n. 33/2020.

In particolare, dal 1° aprile 2022, **verrà meno l'art. 1, co. 14 e 15 del DL n. 33**, che pone il rispetto dei protocolli e delle linee guida di sicurezza anticontagio quale condizione dello svolgimento delle attività economiche e produttive, pena la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Come noto, nella categoria dei protocolli di cui all'art. 1, co. 14 del DL n. 33/2020 rientrano i **Protocolli di sicurezza anticontagio sottoscritti - e aggiornati nel tempo - dal Governo e le parti sociali** che, durante la fase emergenziale, hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, evitando la diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro.

In ogni caso, nel nuovo impianto regolatorio della fase *post* emergenziale, i **Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive**.

Pertanto, anche nella fase *post* cessazione dello stato di emergenza, permane il ricorso ai protocolli come possibile strumento di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Inoltre rimangono in vigore, in quanto privi di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza:

- l'**art. 42 del DL n. 18/2020**, che equipara l'infezione da COVID-19 all'infortunio sul lavoro;
- l'**art. 29-bis del DL n. 23/2020**, che prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel *Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni*, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia.

Occorre anche osservare che, nella fase *post* stato di emergenza, il potere di ordinanza ministeriale in tema di protocolli è **eventuale in relazione all'andamento epidemiologico**, con l'effetto quindi di abilitare l'adozione di **nuove ordinanze in caso di necessità** e di superare la cogenza di quelle adottate nell'ambito del precedente sistema obbligatorio.

Il superamento dell'obbligo sembrerebbe avvalorato, poi, dal fatto che, il **DL n. 24/2022 non ha previsto una specifica sanzione** per la violazione delle ordinanze recanti l'adozione e l'aggiornamento dei protocolli e delle linee guida anticontagio.

In ogni caso, anche se i protocolli non costituiscono più condizione per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, si ritiene di **confermare la forte indicazione di continuare ad applicare i protocolli in via cautelativa anche nella fase post emergenziale**.

Cordiali saluti.

Area Legale  
Dott.ssa Valentina Alois  
